

Regolamento elettorale
Elezione del Consiglio Direttivo di Confimi Emilia
Approvato dal Consiglio Congiunto nella riunione del 21/06/2018

Art. 1

All'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo si procede sulla base di una o più liste presentate dal/i candidato/i Presidente/i almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste devono essere depositate presso la sede dell'Associazione all'attenzione del Consiglio uscente.

Art.2

Le liste devono riportare il nome del candidato Presidente e l'elenco dei componenti la lista dei consiglieri eligendi che costituirà il nuovo Consiglio Direttivo.

La lista, rilasciata ed autenticata da uno dei presidenti dell'Associazione uscente, dovrà riportare la sottoscrizione del proponente e dovrà essere sostenuta da un numero minimo di associati non inferiore al 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto. Per l'elezione in oggetto il numero è fissato in 47.

La lista dei candidati consiglieri è proposta all'Assemblea dal candidato Presidente il quale dovrà attenersi nella composizione ad un criterio di proporzionalità (con esclusione dei membri di diritto), in grado di assicurare tra i candidati la rappresentanza delle categorie e delle territorialità come da norma statutaria. La lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a quello dei consiglieri elettivi (non computando i membri di diritto). Il Presidente è il primo candidato della lista, gli altri candidati sono ordinati progressivamente per numero.

Per l'elezione in oggetto i membri dovranno essere per Modena 8, per Bologna 3, per Reggio Emilia 2.

Le categorie: Meccanici 6, edili 2, servizi 2, ict, alimentari e chimica uno ciascuno.

Le liste dei candidati dovranno essere corredate da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e la disponibilità a ricoprire la carica in caso di elezione. Unitamente dovranno presentare un'attestazione nella quale, sotto la propria responsabilità, dichiarano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dal presente statuto. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Art. 3

Qualora sia validamente presentata una sola lista di candidati, il voto avviene per acclamazione dei presenti. Nel caso in cui siano presentate due o più liste si procede con la predisposizione delle necessarie operazioni di voto.

L'Assemblea nomina la commissione verifica poteri, composta da due/tre persone, individuate tra i funzionari dell'Associazione, incaricate di verificare che i soci presenti abbiano titolo per votare e di consegnare le spettanti schede elettorali.

L'Assemblea nomina la commissione elettorale, composta da tre persone individuate tra i soci presenti, incaricate di eseguire le operazioni di spoglio delle schede votate.

Al termine dello scrutinio i componenti la commissione elettorale redigono il verbale relativo alle elezioni, che deve necessariamente riportare:

- a) il numero delle imprese rappresentate in Assemblea, in persona del Legale Rappresentante o per delega;
- b) il numero delle schede votate, con la distinzione tra quelle valide, nulle o in bianco;

c) il numero dei voti ricevuti dalle singole liste di candidati, con la distinzione tra i voti di lista e le preferenze ai diversi candidati.

Art.4

Il voto si esprime per lista ovvero indicando la preferenza per al massimo 5 (cinque) candidati consiglieri, tutti necessariamente appartenenti alla medesima lista; al candidato Presidente non si esprime la preferenza; la preferenza non può essere espressa a candidati appartenenti a liste diverse. L'indicazione di preferenza ai candidati consiglieri attribuisce anche il voto alla loro lista di appartenenza.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati ovvero esprimere la preferenza per al massimo 5 (cinque) candidati consiglieri, tutti necessariamente appartenenti alla medesima lista.

Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono eletti tutti i Consiglieri.

Qualora siano presentate più liste: dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, risulteranno eletti i candidati consiglieri che hanno ottenuto nell'ordine il maggior numero di preferenze (fermo restando la proporzionalità della presenza in consiglio delle categorie e dei territori) nella lista stessa, tranne gli ultimi tre che hanno ottenuto voti. Gli ultimi tre consiglieri eletti, sono individuati tra i candidati che hanno ottenuto più preferenze (garantendo sempre la proporzionalità delle categorie) nella lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché questa abbia ottenuto un quorum minimo di preferenze pari al 25% (venticinqueper cento) dei votanti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui venga espresso il voto di lista (senza indicazione di preferenze), i voti saranno assegnati ai candidati consiglieri presenti in quella lista secondo l'ordine progressivo di inserimento sulla scheda elettorale.

In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea, al fine di stabilire la graduatoria fra di esse.

Art. 5

In tutti i casi di cessazione di un membro elettivo prima della scadenza del mandato, la nomina del sostituto verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso, il quale si atterrà al principio di proporzionalità di cui alla terra conto della lista di appartenenza del consigliere sostituito. In ogni caso il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di contemporanea decadenza, dimissioni o revoca di almeno la metà più uno dei Consiglieri elettivi in carica, l'intero Consiglio decade e dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per l'elezione dell'intero nuovo Consiglio.